



## CORTE SPORTIVA DI APPELLO

**Procedimento n.**

**RG 8/2018 Procedimento Primo Grado**

**RG 1/2018 Corte Sportiva di Appello**

**Sent. n. 2/2018**

La Corte Sportiva di Appello,

visto l'art. 93, comma 8, del Regolamento di Giustizia FIBIS,

letto il reclamo presentato ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Regolamento di Giustizia interposto dal “ **C.S.B. Il Pallino**” avverso il provvedimento emesso dal Giudice Unico Sportivo Nazionale il 3 Aprile 2018 n. **8/18**,

vista la tempestiva presentazione dei motivi aggiunti al reclamo interposto inviati in data 18/04/2018,

verificato il mancato pagamento da parte del reclamante del **Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia**, ex art. 76, comma 4, del Regolamento di Giustizia FIBIS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, dichiara ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Regolamento di Giustizia **inammissibile** l'interposto reclamo.

Bologna, li 24 Aprile 2018

La Corte Sportiva di Appello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Cherubino

I Consiglieri  
Avv. Francesco Basile

Avv. Dante Avolio

Si notifici, previa pubblicazione, la presente sentenza al:

- Al **“C.B.S. Il Pallino”** di Francavilla Fontana, [REDACTED]
- A mezzo PEC [REDACTED] al Sig. Avvocato Vincenzo Valente.